

## Newsletter n. 34 del 23 Ottobre 2014

### **1. START-UP INNOVATIVE - Verifica dei requisiti sulla forza lavoro altamente qualificata - Chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate**

1) Gli **amministratori-soci** possono considerarsi come forza lavoro soltanto se anche soci-lavoratori o comunque aventi un impiego retribuito nella società "a qualunque titolo", diverso da quello organico;  
2) gli **stagisti** possono essere considerati forza lavoro solo se retribuiti mentre i **consulenti esterni, titolari di partita Iva**, non possono essere annoverati tra i dipendenti e i collaboratori rilevanti ai fini del citato rapporto;

3) ai fini della verifica della percentuale di un terzo o di due terzi, previste dalla lett. h) del comma 2 dell'art. 25, del D.L. n. 179/2012, si deve effettuare un **calcolo "per teste"**.

Sono questi i chiarimenti che sono arrivati dall'Agenzia delle Entrate con la **Risoluzione n. 87/E del 14 ottobre 2014**.

Ricordiamo che un'impresa, per poter essere definita start-up innovativa, deve soddisfare precisi requisiti, stabiliti dall'articolo 25, comma 2, del D.L. 179/2012, e provvedere agli adempimenti previsti dai successivi commi del medesimo articolo.

Con specifico riferimento ai dipendenti o collaboratori, la lettera h) del comma 2, dello stesso articolo, richiede che il personale impiegato risulti composto:

*a) in **percentuale pari o superiore al terzo della forza lavoro**, da lavoratori in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che stanno svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero; ovvero*

*b) in **percentuale pari o superiore a due terzi della forza lavoro**, da lavoratori in possesso di laurea magistrale, ai sensi dell'art. 3 del regolamento del Ministero dell'Istruzione n. 270/2004.*

La risoluzione in questione chiarisce che, in linea generale, qualsiasi lavoratore percipiente un reddito di lavoro dipendente, ovvero a questo assimilato, può essere ricompreso tra la forza lavoro rilevante per la verifica della sussistenza del requisito "alternativo" in esame.

La risoluzione, richiamando un precedente parere fornito dal Ministero dello Sviluppo Economico, sottolinea inoltre che la norma consente che l'impiego del personale qualificato possa avvenire **sia in forma di lavoro dipendente che a titolo di parasubordinazione o comunque "a qualunque titolo"** e che sicuramente rientra nel novero anche la figura del socio-amministratore.

Diversamente, qualora i soci avessero l'amministrazione della società ma non fossero in essa impiegati, gli stessi non potrebbero essere considerati tra la forza lavoro, ai fini del suddetto rapporto, atteso che la condizione relativa "all'impiego" nella società non risulterebbe verificata.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e d'impresa – Start-Up innovative e Incubatori certificati ...**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=493>

## 2. RICORSI GERARCHICI IMPROPRI - Chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **Circolare 3675/C del 15 ottobre 2014**, è intervenuto in risposta a un quesito concernente i termini per la presentazione a questa Amministrazione dei ricorsi gerarchici avverso i provvedimenti inibitori dell'attività, emessi dalle Camere di Commercio, inerenti le seguenti attività regolamentate, per il cui accesso è necessario disporre di requisiti previsti da leggi o altri atti normativi:

- *Agente e Rappresentante di commercio,*
- *Agente di affari in mediazione,*
- *Perito ed Esperto,*
- *Spedizionario,*
- *Mediatore marittimo.*

Avverso detti provvedimenti gli interessati (direttamente o per il tramite di un loro legale) hanno facoltà di presentare un ricorso gerarchico improprio al competente ufficio del Ministero - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XXI - Registro imprese - Via Sallustiana n. 53, 00187 ROMA, secondo i termini indicati nella presente circolare.

L'ufficio ministeriale, una volta esaminato il ricorso in questione e l'eventuale documentazione probatoria presentata dal ricorrente, nonché le controdeduzioni richieste per legge alla Camera di Commercio competente, provvederà, **nel previsto termine di 90 giorni** dal completamento dell'istruttoria, alla valutazione dei medesimi atti e all'emanazione di un parere che si sostanzierà in un decreto ministeriale di accoglimento o di rigetto del ricorso stesso.

La copia conforme di tale atto sarà quindi inviata, per raccomandata A/R, o tramite PEC, al ricorrente, nonché, tramite PEC, alla Camera di Commercio.

Nella circolare si ricorda, inoltre, che unicamente in relazione agli **Agenti e Rappresentanti di commercio**, gli **Agenti di affari in mediazione**, gli **Spedizionieri** ed i **Mediatori marittimi**, è opportuno ribadire che possono essere presentati al Ministero in questione unicamente i ricorsi gerarchici avverso i provvedimenti camerale concernenti il diniego all'avvio iniziale o alla prosecuzione dell'attività che discendono dall'accertamento della mancanza/carenza dei requisiti o delle condizioni previste per l'esercizio della stessa, iniziale o sopravvenuta che sia; mentre **non compete al Ministero** stesso l'esame della fattispecie relativa al mancato aggiornamento della propria posizione da uno degli ex Ruoli di riferimento al Registro imprese/REA (anche se questa, nella sostanza, determina comunque un provvedimento camerale di inibizione alla prosecuzione dell'attività).

Pertanto, in merito ad un ricorso presentato contro un provvedimento camerale di inibizione alla prosecuzione dell'attività causato dall'**inadempimento dell'obbligo di aggiornamento della propria posizione** da uno degli ex Ruoli di riferimento al Registro delle imprese o al REA, il Ministero non potrà che esprimersi con una **dichiarazione di improponibilità**.

Per scaricare il testo della circolare clicca sul link riportato sotto.

LINK:

[http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/CIRCOLARE\\_3675.pdf](http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/CIRCOLARE_3675.pdf)

## 3. SOCIETA' DI REVISIONE abilitate alla certificazione dei bilanci delle società cooperative - Pubblicato il nuovo elenco

Con il **decreto direttoriale 13 ottobre 2014**, n. Div.V/528/2014 è stato approvato l'**elenco delle società di revisione abilitate alla certificazione dei bilanci di società cooperative e loro consorzi** non aderenti alle Associazioni di rappresentanza, che va a sostituire il precedente elenco, approvato con il decreto direttoriale del 23 luglio 2013, n. Div.V/527/2013.

In base a quanto disposto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 220/2002, **sono assoggettati alla certificazione annuale del bilancio** gli enti cooperativi ed i loro consorzi, con un valore della produzione superiore a 60.000.000 di euro o con riserve indivisibili superiori a 4.000.000 di euro o con prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a 2.000.000 di euro.

L'ente cooperativo che non richiede la certificazione del bilancio potrà essere sottoposto alla **gestione commissariale** di cui all'articolo 2543 del Codice civile.

Per le società cooperative e i loro consorzi non aderenti ad alcuna associazione di rappresentanza, la certificazione annuale di bilancio deve essere effettuata da parte di una delle **società di revisione iscritta nell'apposito elenco formato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale** così come previsto dall'art. 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Gli enti cooperativi aderenti ad una delle associazioni riconosciute, che hanno l'obbligo di certificare il bilancio, devono, invece, avvalersi di una delle **società di revisione convenzionate** con l'associazione cui aderiscono.

Per scaricare il testo del decreto direttoriale clicca sul link riportato sotto.

LINK:

[http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/DECRETO\\_soc\\_rev%202014.pdf](http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/DECRETO_soc_rev%202014.pdf)

#### **4. AFFIDAMENTO DEI LAVORI PUBBLICI NEI SETTORI ORDINARI - Adottato il modello di bando-tipo**

In applicazione di quanto disposto dall'art. 64, comma 4-bis, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici), l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con **Provvedimento del 2 settembre 2014**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre 2014 (Supplemento Ordinario n. 80), ha adottato il modello «**Bando-tipo per l'affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari - Procedura aperta per appalto di sola esecuzione lavori. Contratti di importo superiore a euro 150.000 - Offerta al prezzo più basso**» (**Bando-tipo n. 2**).

Con il presente atto l'Autorità ha inteso dare attuazione alla citata disposizione mediante la pubblicazione del modello di disciplinare di gara per gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di **lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro** nei settori ordinari, affidati con procedura aperta e con il criterio del prezzo più basso.

Il modello costituisce il quadro giuridico di riferimento sulla base del quale le stazioni appaltanti sono tenute a redigere la documentazione di gara per l'affidamento di appalti di sola esecuzione quanto alle parti individuate come vincolanti, nelle quali sono ricomprese le cause tassative di esclusione, salva la facoltà di derogare motivando, nei termini più oltre specificati.

L'Autorità procederà ad approvare in via definitiva anche i restanti modelli relativi alla sola esecuzione lavori e quelli "integrati" di progettazione ed esecuzione dei lavori.

Il modello sarà sottoposto a verifica di impatto della regolazione decorsi dodici mesi dalla sua adozione, secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento "*Disciplina dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR)*".

A tale fine, eventuali osservazioni e commenti potranno essere formulati all'indirizzo e-mail: [vir@avcp.it](mailto:vir@avcp.it)  
Ricordiamo che il **Bando-tipo n. 1** del 26 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 78 del 3 aprile 2014, riguardava l'affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale degli immobili nei settori ordinari.

Per saperne di più e per scaricare il testo del provvedimento e delle schede illustrative clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29dbajw>

#### **5. FATTURAZIONE ELETTRONICA - Disponibile un nuovo servizio gratuito a sostegno delle imprese**

**Dal 22 ottobre 2014** è online il nuovo servizio base di fatturazione elettronica espressamente dedicato alle piccole e medie imprese iscritte alle Camere di Commercio che abbiano rapporti di fornitura con le Pubbliche Amministrazioni.

La notizia è giunta con un **comunicato stampa del 22 ottobre 2014**, emesso da Unioncamere e Agenzia per l'Italia digitale.

Il nuovo servizio, che nasce dal rapporto di collaborazione tra Agenzia per l'Italia digitale ed Unioncamere, è rivolto a tutti i piccoli fornitori della P.A., senza oneri per le imprese e consente di avere un supporto operativo per l'emissione e la completa gestione di un numero limitato di fatture nell'arco dell'anno.

Ricordiamo che per alcune Pubbliche Amministrazioni, come Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti previdenziali, l'obbligo di passare alla fatturazione elettronica è scattato dal 6 giugno scorso, mentre per tutte le altre la data, a partire dalla quale dovranno ricevere fatture nel solo formato elettronico, è fissata al **31 marzo 2015**.

Sul portale inoltre le imprese troveranno tutte le informazioni sulla fatturazione elettronica, sui tempi, modi e vantaggi del processo di semplificazione.

Al servizio si accede previo riconoscimento del titolare dell'impresa tramite la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), che permetterà in pochi istanti la compilazione del documento contabile, l'individuazione della P.A. destinataria, la firma digitale, l'invio e relativa conservazione a norma.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di utilizzo del servizio:

- **E-mail:** [assistenza.fattura-pa@infocamere.it](mailto:assistenza.fattura-pa@infocamere.it)

- **Call Center:** **0664892829**. Il servizio è attivo dalle 09:00 alle 18:00, dal lunedì al venerdì.

Per scaricare il testo del comunicato stampa clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.unioncamere.gov.it/download/3807.html>

Per accedere al nuovo portale clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<https://fattura-pa.infocamere.it/fpmi/service>

## **6. RATING DI LEGALITA' - Avviata una consultazione pubblica per la revisione del regolamento**

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, al fine di rendere più capillare e penetrante il controllo che è chiamata ad esercitare in sede di rilascio del *rating* nonché di alzare il livello di legalità richiesto alle imprese, **procederà a modificare il Regolamento adottato con delibera del 5 giugno 2014, n. 24953.**

In particolare, l'Autorità ha ritenuto di introdurre nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento, i seguenti reati:

- *millantato credito* (art. 346 c.p.);
- *traffico di influenze illecite* (art. 346-bis c.p.);
- *turbata libertà degli incanti* (art. 353 c.p.);
- *turbata libertà del procedimento di scelta del contraente* (art. 353-bis c.p.);
- *astensione dagli incanti* (art. 354 c.p.);
- *inadempimento di contratti di pubbliche forniture* (art. 355 c.p.);
- *frode nelle pubbliche forniture* (art. 356 c.p.);
- *omesso versamento di contributi previdenziali* (art. 2, commi 1 e 1 bis, D.L. n. 463/1983, convertito nella L. n. 638/1983).

Tali reati, sebbene non previsti nel D.Lgs n. 231 del 2001, sono tuttavia importanti sotto il profilo dell'alterazione illegale delle relazioni economiche con la pubblica amministrazione e con i lavoratori.

L'Autorità ha altresì disposto che le richieste di *rating* devono essere inviate alla Commissione consultiva *rating*, istituita con delibera dell'Autorità del 17 aprile 2013 e composta da un rappresentante dell'Autorità, da un rappresentante del Ministero della Giustizia, da un rappresentante del Ministero dell'Interno e da un rappresentante di Confindustria.

Infine, in base ad una delle modifiche, la sospensione del procedimento avviato su istanza di parte potrà essere effettuata anche in caso di rinvio a giudizio per uno dei reati di cui al citato articolo 2, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento, là dove l'evento dovesse verificarsi nel lasso temporale che va dalla presentazione della domanda alla pronuncia dell'Autorità.

**I soggetti interessati possono esprimere le proprie valutazioni in merito al contenuto della delibera entro il 29 ottobre 2014, inviando una mail all'indirizzo [consultazione.regolamentoring@agcm.it](mailto:consultazione.regolamentoring@agcm.it).**

Per saperne di più e scaricare il testo della delibera e bozza di regolamento clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29dayk3>

## **7. TUTELA DEI CONSUMATORI NEL MERCATO BANCARIO E FINANZIARIO - Nuovo protocollo d'intesa tra la Banca d'Italia e l'Antitrust**

Il Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, e il Presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), Giovanni Pitruzzella, hanno firmato un Protocollo d'intesa in materia di tutela dei consumatori nel mercato bancario e finanziario.

Il Protocollo, che sostituisce il precedente del 22 febbraio 2011, rafforza il coordinamento fra le due Autorità al fine di **rendere più efficace la tutela dei consumatori nei rapporti con le banche e gli intermediari finanziari.**

In particolare, il Protocollo intende favorire lo sviluppo della cooperazione attraverso:

- *il coordinamento degli interventi istituzionali su settori di comune interesse;*
- *reciproche segnalazioni di casi in cui, nell'ambito dei procedimenti di rispettiva competenza, ciascuna delle due Autorità ravvisi ipotesi di possibili violazioni di competenza dell'altra;*
- *la costituzione di un gruppo di lavoro permanente sull'attuazione del Protocollo, al fine di promuovere il confronto su tematiche di comune interesse in materia di tutela dei consumatori nei rapporti con gli intermediari bancari e finanziari;*

- lo scambio reciproco di documenti e informazioni sui procedimenti avviati da ciascuna Autorità nell'esercizio dei poteri indicati in premessa;  
- il rilascio da parte della Banca d'Italia di pareri nell'ambito dei procedimenti relativi a pratiche commerciali scorrette avviati dall'Antitrust nei confronti di operatori del settore bancario e finanziario.  
Entro un anno dalla data di sottoscrizione del Protocollo, le Autorità avvieranno un processo di revisione del documento, ferma restando la possibilità di concordare eventuali integrazioni e modifiche anche prima di questo termine.

Per scaricare il testo del protocollo d'intesa clicca sul link riportato sotto.

LINK:

[http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc\\_download/4487-protocollo-agcm-bdi-definitivo.html](http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/4487-protocollo-agcm-bdi-definitivo.html)

## **8. IMPRESE ARTIGIANE - Prevista una riduzione del premio assicurativo per l'anno 2014**

Le **imprese artigiane**, che nel biennio 2012-2013 **non hanno avuto infortuni sul lavoro**, saranno premiate con una **riduzione** dell'importo del **premio assicurativo** a valere per il 2014, in misura pari al **7,99%** dell'importo del premio dovuto per il 2014.

Lo stabilisce il Presidente dell'INAIL, con **Determina n. 287 dell'1 ottobre 2014**, tenuto conto che la normativa prevede di concedere lo sconto a tutte le aziende che certifichino il rispetto delle norme in materia di sicurezza e la mancanza di infortuni in un arco di tempo precedente alla data di richiesta di ammissione al beneficio senza tener conto dell'attuazione dei piani pluriennali.

Sarà il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, preso atto della determina inviata, dovrà adottare il provvedimento di competenza.

Per scaricare il testo della determinazione clicca sul link riportato sotto.

LINK:

[http://www.ipsoa.it/~media/Quotidiano/2014/10/17/Ridotti-i-premi-INAIL-per-gli-artigiani/Inail\\_artigiani%20pdf.ashx](http://www.ipsoa.it/~media/Quotidiano/2014/10/17/Ridotti-i-premi-INAIL-per-gli-artigiani/Inail_artigiani%20pdf.ashx)

## **9. DESK EXPO 2015 - DESK "DESTINAZIONE ITALIA" - Istituiti punti di assistenza dedicati agli investitori stranieri**

Nell'ambito del piano del Governo "**Destinazione Italia**", l'Agenzia delle Entrate ha istituito un Punto di assistenza dedicato agli investitori esteri, la cui attività è finalizzata a favorire e incentivare gli investimenti stranieri in Italia.

Il "Desk dedicato" - che fa capo al settore Fiscalità Internazionale e Agevolazioni della Direzione Centrale Normativa - risponde per iscritto a quesiti, formulati da soggetti esteri interessati a effettuare investimenti in Italia, relativi alle tematiche fiscali collegate ai progetti imprenditoriali da avviare sul territorio nazionale.

I quesiti degli investitori esteri vanno indirizzati alla casella di posta elettronica [internationaltaxassistance@agenziaentrate.it](mailto:internationaltaxassistance@agenziaentrate.it)

Alle risposte fornite non si applicano le disposizioni in materia di interpello del contribuente.

Sempre nell'ambito del settore Fiscalità Internazionale e Agevolazioni della Direzione Centrale Normativa è stato istituito anche un Punto di assistenza dedicato ai partecipanti esteri all'Expo Milano 2015, in programma dal 1° maggio al 31 ottobre 2015 (**Desk Expo 2015**).

Il Punto di assistenza risponderà per iscritto a quesiti formulati da soggetti esteri, anche non istituzionali, che partecipano a Expo 2015, in relazione alle tematiche fiscali connesse al loro intervento ai fini delle imposte dirette, dell'Iva e di altri tributi.

I quesiti vanno inoltrati al Desk Expo 2015 tramite la casella di posta elettronica [Expo2015@agenziaentrate.it](mailto:Expo2015@agenziaentrate.it)

Alle risposte fornite non si applicano le disposizioni in materia di interpello del contribuente.

Per saperne di più clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29d09fs>

## **10. LAVORATORI DETENUTI - Pubblicato il decreto che fissa le regole per le agevolazioni sulle assunzioni**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre 2014, il **decreto 24 luglio 2014, n. 148**, con il quale il Ministero della Giustizia ha approvato le regole per la **fruizione degli sgravi fiscali e contributivi in favore delle imprese che assumono lavoratori detenuti**.

Il decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero del Lavoro, riconosce alle imprese che assumono **lavoratori detenuti o internati**, per un **periodo non inferiore a 30 giorni**, un **credito d'imposta** per ogni lavoratore assunto, nei limiti del costo sostenuto pari a:

- **700 euro mensili** per il 2013, in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate,
- **520 euro mensili a decorrere dal 2014**.

Il credito d'imposta si riduce a **350 euro mensili** per le assunzioni di **lavoratori semiliberi**, provenienti dalla detenzione o internati in regime di semilibertà.

Per entrambe le categorie di lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta **in misura proporzionale alle ore lavorative prestate**.

Con riguardo alle **modalità di accesso** al beneficio, il decreto prevede che, a partire **dal 2015**, i soggetti che intendono fruire del credito d'imposta devono presentare, **entro il 31 ottobre dell'anno precedente** a quello per cui si chiede l'agevolazione, un'apposita **istanza** relativa sia alle assunzioni già effettuate che a quelle che si prevede di effettuare, presso l'istituto penitenziario con il quale si sia stipulata una specifica convenzione.

Il decreto prevede, inoltre, che le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria, previdenziale ed assistenziale dovute dai soggetti beneficiari relativamente alla retribuzione corrisposta ai detenuti siano ridotte nella misura del 95% a partire dal 2013, fino a concorrenza di 8.045.284,00 euro (4.045.284,00 dal 2014).

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29da707>

## **11. Big Data nelle statistiche nazionali - Si condizionato del Garante Privacy**

Il Garante ha dato parere favorevole sullo schema di **Programma statistico nazionale 2014-2016 Aggiornamento 2015-2016 (PSN)**, predisposto dall'ISTAT, che prevede, tra l'altro, la possibilità di utilizzare per la prima volta a fini statistici, seppur in via sperimentale, **i Big Data di telefonia mobile**.

Tale elaborazione statistica ha l'obiettivo di effettuare una stima a livello aggregato dei flussi di mobilità intercomunali delle persone, utile per la programmazione e la gestione dei servizi locali e l'individuazione di opportune misure di Protezione civile.

L'Autorità ha però richiesto **precise garanzie a tutela degli interessati**.

I Big Data rappresentano, infatti, un enorme patrimonio informativo e l'utilizzo di queste informazioni comporta specifici rischi per la tutela della riservatezza degli interessati, tenuto conto anche del fatto che, grazie alle nuove tecnologie e alle nuove tecniche di analisi ed elaborazione, interconnessione dei dati, risulta possibile "re-identificare" un interessato attraverso informazioni apparentemente anonime.

La raccolta dei dati di telefonia mobile riguarderà al momento solo **la provincia di Pisa** e i soli dati del mese di ottobre 2011, e verrà **effettuata a fini di sperimentazione** e messa a punto di applicativi per la stima di flussi aggregati.

Con riferimento a tale attività, l'Autorità si è riservata, infine, di effettuare specifiche verifiche anche in relazione ai trattamenti svolti dai gestori telefonici.

(Fonte: *Newsletter n. 394 del 16 ottobre 2014*)

Per consultare il testo del parere del Garante Privacy clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3458502>

## **12. Niente spam per gli iscritti alle newsletter - Illecito l'invio senza consenso**

Un cittadino che compila un form on line per ricevere una newsletter deve poter decidere, liberamente e consapevolmente, se dire sì o no alle comunicazioni promozionali, alla profilazione, all'invio dei suoi dati ad altre società e, in generale, a tutti i tipi di trattamenti che vanno al di là del servizio richiesto.

**La registrazione alla newsletter, inoltre, non può essere condizionata al rilascio del consenso anche per altre finalità.**

Il principio è stato ribadito dal Garante privacy che ha vietato l'uso dei dati a fini commerciali ad una società che inviava e-mail promozionali senza consenso agli utenti registrati a un servizio di newsletter. Ora la società, destinataria del provvedimento inibitorio dell'Autorità, potrà utilizzare i dati fin qui raccolti solo per inviare la newsletter. Se vorrà inviare email promozionali dovrà mettersi in regola con il Codice

della privacy, modificando il form di registrazione in modo da consentire agli utenti la possibilità di esprimere, un preventivo consenso "ad hoc" per la ricezione di email promozionali.

Dagli accertamenti svolti dall'Ufficio del Garante su segnalazione di un cittadino che lamentava la ricezione di pubblicità indesiderata, è emerso infatti che per iscriversi la newsletter l'utente, al momento di inserire nel form on line l'indirizzo email, poteva esprimere solo un generico, omnicomprensivo consenso al "*trattamento dei dati personali*". L'accesso al servizio era, peraltro, condizionato alla manifestazione di tale generico consenso.

Il comportamento della società è stato dichiarato illecito dal Garante perché i trattamenti di dati per fini commerciali esulano da quelli necessari per adempiere al contratto di fornitura di un servizio.

L'Autorità sta valutando, con separato provvedimento, l'applicazione della sanzione amministrativa per l'illecito commesso.

(Fonte: *Newsletter n. 394 del 16 ottobre 2014*)

Per consultare il testo del parere del Garante Privacy clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3457687>